



STATUTO

Modifiche approvate il 24 giugno 2021

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA DEL SETTORE

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, in forma abbreviata: ANICA.

Art. 2 – Sede

L'ANICA ha sede in Roma, e può costituire delegazioni e uffici di rappresentanza in Italia e all'Estero.

Art. 3 – Scopi

L'ANICA non ha fini di lucro, è apolitica e opera con carattere di assoluta indipendenza ispirando i propri comportamenti al codice etico di Confindustria, nell'interesse dell'imprenditoria nazionale del settore cinematografico, audiovisivo, digitale e delle nuove tecnologie (nel prosieguo, per brevità il “**Settore**”), svolgendo in via unitaria la rappresentanza delle imprese associate e delle loro categorie di appartenenza.

A tal fine l'ANICA:

- promuove e tutela il Settore, anche in ragione della sua evoluzione economica, culturale e tecnologica, rappresentandone gli interessi presso le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, sia locali che nazionali, europee e internazionali;
- promuove, anche in collaborazione con le Istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, nazionali e internazionali, il progresso e lo sviluppo del mercato dell'intrattenimento audiovisivo, della comunicazione e delle nuove tecnologie;
- promuove l'armonico contemperamento degli interessi e il migliore svolgimento dei rapporti tra le imprese associate e tra le loro diverse categorie di appartenenza;
- promuove e attua ricerche, studi, seminari e convegni e ogni altra iniziativa su temi economici e sociali di interesse generale del Settore, ovvero finalizzati al miglioramento degli aspetti tecnici, tecnologici o commerciali delle aree di attività delle imprese del Settore;
- promuove la tutela dei diritti morali e patrimoniali dei detentori dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche e audiovisive, collaborando con le Autorità per la prevenzione e la repressione di atti di pirateria e di contraffazione delle opere dell'ingegno;

- tutela le attività delle imprese del Settore sul piano industriale, economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che internazionale, nonché contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie di appartenenza delle imprese associate e le assiste nella trattazione e definizione di controversie collettive di lavoro;
- svolge attività di informazione e assistenza alle imprese associate su aspetti specifici della loro attività che abbiano rilevanza generale per il Settore, con particolare riguardo ai temi della tutela dei diritti e della lotta a ogni forma di pirateria e alle attività di marketing, promozione e pubblicità;
- promuove azioni di comunicazione e attività pubbliche di dibattito e divulgazione;
- coordina studi e ricerche di mercato di interesse per il Settore, cura le pubbliche relazioni e assicura il funzionamento degli uffici a beneficio delle imprese associate;
- favorisce lo sviluppo e il progresso del Settore e promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento tecnico-professionale di tutte le figure imprenditoriali, professionali e tecniche dell'industria audiovisiva;
- in qualità di associazione maggiormente rappresentativa, svolge attività di distribuzione del compenso di copia privata video in favore dei produttori originari audiovisivi ai sensi dell'art. 71^{octies} Legge 633/41;
- può svolgere anche attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore e connessi secondo il D.lgs. 35/2017 e sue successive modifiche;
- compie, in genere, qualsiasi attività volta a raggiungere gli scopi sociali.

Per raggiungere le sue finalità, l'ANICA a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- istituisce un Registro delle imprese associate, provvedendo a certificarne l'iscrizione a richiesta di soggetti o enti interessati;
- assicura un'adeguata rappresentanza del Settore presso l'Unione Europea e in sede locale, nazionale ed internazionale;
- realizza interventi di formazione e qualificazione professionale per dirigenti, dipendenti e collaboratori delle imprese del Settore, attraverso l'organizzazione, diretta o indiretta, di corsi, seminari, workshop, anche a distanza e con l'ausilio delle nuove tecnologie, rilasciando le relative attestazioni di frequenza;
- sviluppa progetti di interesse generale per il Settore, anche in collaborazione con partner pubblici e privati, e ne assicura la gestione;
- può organizzare il funzionamento di servizi comuni alle imprese associate che abbiano rilevanza generale per il Settore;
- istituisce una camera arbitrale o collegi di conciliazione, di arbitraggio e di arbitrato, regolandone il funzionamento, per la soluzione di controversie che interessino le imprese associate, e può aderire ad organismi, anche internazionali, di mediazione e arbitrato.

L'ANICA può partecipare a società di capitali o costituirle, per l'erogazione di servizi o per la gestione di attività economiche di interesse delle imprese associate e del Settore, e può promuovere, partecipare o contribuire a fondazioni o a istituzioni specializzate e di interesse per il Settore.

Art. 4 – Il sistema della rappresentanza

L'ANICA aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana - Confindustria.

L'ANICA costituisce la rappresentanza delle imprese attive nella produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive nella creazione, elaborazione e realizzazione di contenuti audiovisivi narrativi destinati alle diverse forme di comunicazione al pubblico e sfruttamento e nella fornitura di servizi al Settore.

Art. 5 - Associazioni aderenti

Possono chiedere di aderire all'ANICA associazioni di imprese o singole imprese operanti in aree ritenute di interesse per il Settore.

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata dallo Statuto dell'associazione richiedente o dell'impresa e dalla copia delle relative delibere degli organi decisionali che illustrino le ragioni della richiesta, è indirizzata al Presidente dell'ANICA.

Il Consiglio Generale delibera sulle richieste di adesione e determina le condizioni, la durata, l'eventuale riconoscimento del diritto di voto e i limiti della partecipazione agli organi dell'ANICA.

I dettagli relativi alle modalità e alle quote di adesione all'Associazione sono stabiliti nel Regolamento di Adesione (come *infra* definito).

L'ANICA, anche per mezzo delle proprie controllate, può stipulare convenzioni con le associazioni e con le imprese aderenti per l'erogazione di servizi, il conferimento di mandati e per la programmazione e regolamentazione di iniziative di comune interesse.

Art. 6 – Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale

Il Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale, presieduto dal Presidente dell'ANICA, è formato dai componenti il Consiglio di Presidenza, dai legali rappresentanti delle associazioni aderenti, dai delegati delle imprese operanti nel Settore che - previa approvazione del Consiglio Generale - vi aderiscano individualmente, senza entrare a far parte delle Unioni, ed è aperto alla partecipazione di invitati ed esperti, su invito del Presidente.

Il Consiglio è convocato senza particolari formalità dal Presidente dell'ANICA ogni volta ne ravvisi la necessità e almeno una volta l'anno.

Il Consiglio è la sede del confronto sull'analisi delle politiche e delle esigenze del Settore; può riunirsi anche in forma seminariale. Esso svolge funzioni consultive all'interno del Settore, promuove dibattiti e ricerche, formula proposte per gli organi dell'ANICA e della Confindustria.

I dettagli relativi alle modalità di adesione al Consiglio Cinema Audiovisivo e Digitale sono stabiliti nel Regolamento di Adesione (come *infra* definito).

TITOLO II

LE IMPRESE ASSOCIATE

Art. 7 - Le imprese associate

L'ANICA è costituita dalle imprese associate.

Sono associate all'ANICA le imprese operanti nel Settore, che ne facciano domanda ed ottengano l'approvazione da parte del Consiglio Generale.

La domanda di ammissione all'ANICA, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa richiedente, è indirizzata al presidente dell'ANICA e deve essere accompagnata dalla copia conforme dell'atto costitutivo della richiedente e da un certificato di iscrizione a una Camera di Commercio. Gli ulteriori dettagli richiesti per le modalità di presentazione della domanda di ammissione, per la sua valutazione da parte degli organi dell'ANICA e gestione sono stabilite nel Regolamento di Adesione (come *infra* definito).

Nella domanda, l'impresa richiedente deve indicare gli elementi necessari per il suo inserimento nel registro delle imprese associate tenuto dall'ANICA e deve dichiarare la propria volontà di osservare lo Statuto, le deliberazioni adottate dagli organi dell'ANICA e il Regolamento di Adesione, accettando espressamente la clausola compromissoria per la soluzione delle controversie tra associati, e tra associati e l'ANICA.

Sulla domanda delibera il Consiglio Generale e contro la deliberazione di diniego l'impresa richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

In caso di ammissione della domanda, l'iscrizione ha efficacia dalla data in cui l'impresa richiedente versa all'ANICA il contributo associativo annuo nelle misure deliberate dal Consiglio Generale.

Tutte le imprese associate hanno diritto alle prestazioni erogate dall'ANICA o, per quanto di ragione, dalla Confindustria.

Art. 8 – Durata e cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e termina:

- a) per recesso dell'impresa associata o per la sua perdita dei requisiti di appartenenza all'ANICA;
- b) per l'apertura del procedimento di liquidazione dell'impresa associata o a seguito della sua insolvenza o ammissione a procedure concorsuali liquidatorie o per cessazione dell'attività aziendale;
- c) per morosità nel versamento dei contributi associativi, con deliberazione del Consiglio Generale a seguito di infruttuoso invito alla regolarizzazione dei pagamenti inviato all'impresa morosa;
- d) per delibera del Consiglio Generale conseguente a una grave inosservanza degli obblighi statutari o a un comportamento dell'impresa associata incompatibile con gli scopi dell'ANICA o per infrazioni del Codice Etico e dei valori associativi.

Art. 9 – Le Unioni

Le imprese associate si aggregano in Unioni a seconda della categoria di appartenenza, in base a requisiti e criteri pubblici, obiettivi e trasparenti definiti da apposito regolamento di adesione approvato dal Consiglio Generale (il "Regolamento di Adesione"). Le Unioni sono suddivise in Unioni Costituenti e Unioni Ordinarie. Al momento della presentazione della domanda, l'impresa richiedente può indicare l'Unione o le Unioni, già istituite (sia Costituenti che Ordinarie), di cui intende far parte comprovando di aver svolto e di svolgere attività nelle categorie relative e di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'adesione a ciascuna di esse. Un'impresa associata che appartenga a più categorie è tenuta al pagamento dei contributi associativi previsti per ciascuna Unione di cui chiedi di far parte.

Le Unioni Costituenti istituite presso l'ANICA sono:

- Unione Produttori
- Unione Editori e Distributori Cinematografici
- Unione Imprese Tecniche

Le Unioni Ordinarie istituite presso l'ANICA sono:

- Unione Editori e Creators Digitali
- Unione Editori media audiovisivi
- Unione Esportatori Internazionali - UNEFA

Le Unioni Ordinarie istituite presso l'ANICA sono le Unioni istituite successivamente a quelle Costituenti dal Consiglio Generale in considerazione di nuove e specifiche tipologie di imprese associate.

Art. 10 – Funzionamento delle Unioni

Ogni Unione Costituente è composta da almeno 7 (sette) imprese associate. Ogni Unione ordinaria è composta da almeno 5 (cinque) imprese associate. Al di sotto di tale numero, le imprese possono essere associate all'ANICA chiedendo di aderire al Consiglio di cui all'art. 6 Statuto e le loro prerogative sono stabilite dal Regolamento di Adesione approvato dal Consiglio Generale.

Ciascuna Unione adotta un proprio regolamento interno previa approvazione del Consiglio Generale, che deve essere compatibile con lo Statuto, con le finalità dell'ANICA e con il Regolamento di Adesione. Ogni regolamento interno delle Unioni deve essere previamente approvato dal Consiglio Generale. Ogni Unione nomina un proprio presidente che resta in carica per il periodo previsto dal regolamento dell'Unione, e comunque per non più di quattro anni, e può essere rieletto per un secondo mandato fino ad un massimo di otto anni consecutivi.

Il Presidente può nominare un Vicepresidente.

Le Unioni, nei limiti dello Statuto e del Regolamento di Adesione, godono di autonomia organizzativa e possono richiedere ai propri associati contributi straordinari, da versare comunque all'ANICA, finalizzati a specifiche iniziative dell'Unione purché compatibili con lo Statuto ed il Regolamento di Adesione.

Art. 11 – Contributi associativi

Il Consiglio Generale approva il Regolamento di Adesione che determina i principi su cui si definiscono le quote di adesione e i contributi associativi ordinari annui, differenziati in base alle categorie di appartenenza, alla tipologia delle imprese associate, alle dimensioni delle imprese e all'anzianità di appartenenza all'ANICA.

Il Consiglio Generale può proporre all'Assemblea l'approvazione di contributi straordinari, anche differenziati per categorie di imprese associate, sulla base di comprovate esigenze associative.

Il pagamento dei contributi associativi è dovuto da ciascuna impresa associata entro il 28 febbraio di ogni anno, a seguito di semplice richiesta dell'ANICA.

Le imprese associate che non siano in regola con i contributi associativi non possono esercitare i diritti loro spettanti, tra i quali quello di voto, né possono ricevere servizi forniti dall'ANICA o suoi aventi causa; i loro rappresentanti che rivestano cariche associative ne sono sospesi.

La morosità nel pagamento dei contributi associativi che si protragga oltre i 60 giorni dal 28 febbraio di ogni anno comporta automaticamente la sospensione dell'impresa dall'ANICA.

Il Consiglio Generale delibera l'espulsione dell'impresa morosa dall'ANICA, qualora la morosità non sia sanata entro il termine di 30 giorni dal formale invito di pagamento. Un'impresa associata che sia stata espulsa dall'ANICA per morosità può chiedere di essere riammessa solo previo pagamento integrale dei contributi non pagati.

Le quote di adesione o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono ripetibili.

Art. 12 – Attività economiche

Per la gestione del patrimonio immobiliare, per l'erogazione di servizi agli associati o a terzi, o per altre attività economiche di interesse delle imprese associate o del Settore, l'ANICA può avvalersi di società commerciali anche da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANICA

Art. 13 – Organi dell'ANICA

Sono organi dell'ANICA

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Vicepresidente Vicario e i Vicepresidenti
- Il Consiglio Generale
- Il Consiglio di Presidenza
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori Legali

Art. 14 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai delegati delle imprese associate, suddivisi per Unioni di appartenenza. Le modalità di partecipazione all'Assemblea, la designazione e il numero di delegati e la ponderazione dei voti spettanti alle imprese associate in ragione delle Unioni di appartenenza sono stabiliti dal Regolamento di Adesione approvato dal Consiglio Generale, fermo restando il principio secondo cui i voti sono assegnati in misura proporzionale ai contributi associativi ordinari annui effettivamente versati dalle imprese associate alle diverse Unioni e dalle Associazioni o imprese aderenti per le quali sia stato deliberato il diritto di voto da parte del Consiglio Generale.

Un'impresa associata che appartenga a più Unioni ha diritto a concorrere alla designazione di delegati per ciascuna Unione di appartenenza, a condizione che sia in regola con i contributi associativi dovuti per ciascuna Unione.

Il Regolamento di Adesione, approvato dal Consiglio Generale, disciplina altresì le modalità di partecipazione elettorale delle Associazioni e delle imprese aderenti.

Art. 15 – Adunanze e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, o ne faccia richiesta almeno un terzo delle imprese associate che appartengano almeno a due Unioni di cui almeno una deve essere Costituente.

L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Generale mediante raccomandata o posta elettronica con avviso di lettura inviata ai delegati delle imprese associate almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

In caso di motivata urgenza l'Assemblea può essere convocata dal Presidente mediante e-mail o telegramma inviati almeno cinque giorni prima della riunione, purché non si tratti dell'Assemblea indetta per l'elezione del Presidente o per deliberare sull'approvazione del bilancio o su modifiche statutarie, o sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 – Partecipazione all’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ANICA o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano di età.

Per ogni riunione il Presidente designa uno dei rappresentanti delle imprese associate, un notaio o anche un terzo a fungere da segretario e, per le assemblee elettive, designa altresì due scrutatori.

Ogni delegato ammesso in Assemblea può farsi rappresentare da altro delegato. Nessuno può essere portatore di più di una delega

Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Legali, e il Segretario Generale dell’ANICA.

Il Presidente può invitare a partecipare all’Assemblea consulenti, esperti e, per le materie di rispettiva competenza, i responsabili di aree di attività dell’ANICA e i rappresentanti delle società controllate, se costituite.

È consentita la partecipazione all’Assemblea in tele-videoconferenza, a eccezione delle riunioni che prevedano votazioni a scrutinio segreto.

Art. 17 - Attribuzioni dell’Assemblea

Sono di competenza dell’Assemblea:

- a) l’elezione del Presidente dell’ANICA, su proposta del Consiglio Generale;
- b) l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, su proposta del Consiglio Generale;
- c) l’elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Legali;
- d) le modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Generale;
- e) lo scioglimento dell’ANICA e la nomina dei liquidatori.

Art. 18 - Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

Se non disposto diversamente dallo Statuto, l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in proprio o per delega tanti delegati in rappresentanza delle imprese associate che dispongano della metà più uno dei voti.

Se non disposto diversamente dallo Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei delegati presenti.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Art. 19 – Presidente

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, con la presenza di tanti delegati delle imprese associate che dispongano della metà più uno dei voti dell’Assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino comunque almeno la maggioranza dei voti spettanti ai delegati delle imprese associate appartenenti all’Unione dei Produttori e almeno la maggioranza dei voti spettanti ai delegati delle imprese associate appartenenti alla Unione degli Editori e Distributori Cinematografici. Per l’elezione non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche ma si computano le schede nulle.

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altro ruolo all’interno dell’Associazione.

Il Presidente dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni. Solo laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati, può proporre al Consiglio Generale la rielezione del Presidente uscente per un solo biennio, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno 3/4 dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei votanti e deve conseguire il voto favorevole di almeno il 75% dei voti presenti in Assemblea.

Il candidato alla carica di Presidente dell'ANICA deve ricoprire un ruolo apicale nelle imprese del Settore.

Per l'individuazione del nominativo da proporre all'Assemblea per l'elezione a Presidente, il Consiglio Generale si avvale di una Commissione di designazione da essa nominata, di cui non può far parte il Presidente uscente, composta da tre membri scelti nel numero di due dalle Unioni Costituenti e il terzo a sorteggio all'interno di un elenco di cinque nominativi costituito dal Collegio dei Probiviri in coordinamento con il Past President e con le Unioni Costituenti e Ordinarie e che siano comunque rappresentanti delle imprese associate e abbiano maturato una significativa esperienza associativa nel Settore e rappresentino diverse categorie della base associativa.

La Commissione di designazione è nominata nell'ultimo anno di mandato del Presidente e comunque almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, pena l'automatica decadenza del Presidente in carica. L'elezione della Commissione di designazione da parte del Consiglio Generale avviene a scrutinio segreto, con l'espressione di massimo due preferenze per ogni votante.

La Commissione di designazione svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi confederali; nei tempi e con le modalità ritenute più opportune ma nel termine massimo di sei settimane dal suo insediamento. Esaurite le sue funzioni cessa dall'incarico. La Commissione, compiute le consultazioni redige una relazione finale di sintesi delle consultazioni svolte comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale dei candidati, rilasciato dal Collegio dei Probiviri - e indica al Consiglio Generale da uno a tre candidati alla carica di Presidente, con esclusione dei propri componenti. In caso di impossibilità di funzionamento della Commissione o di indisponibilità di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Generale provvede alla loro sostituzione.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere autocandidature – formalizzate con il sostegno scritto di almeno il 15% dei voti assembleari attribuiti alle imprese iscritte ed in regola con gli obblighi associativi – accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.

La Commissione di designazione ha l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

La designazione del Consiglio Generale alla carica di Presidente dell'ANICA avviene:

- con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi;
- in ogni caso con voti che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai componenti del Consiglio Generale in rappresentanza dei Produttori e almeno la metà dei voti spettanti ai componenti del Consiglio Generale in rappresentanza degli Editori e Distributori Cinematografici.

Art. 20 - Poteri del Presidente e cessazione dalla carica.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ANICA di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita i poteri attribuiti dallo Statuto o le funzioni delegate dal Consiglio Generale.

Il Presidente può conferire delega per il compimento di singoli atti o categorie di atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ANICA e coordina l'attività dell'Associazione.

In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza riferendo allo stesso nella prima riunione utile e ottenendone la ratifica.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente, anche nella legale rappresentanza dell'associazione, è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

Il Consiglio Generale, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, e con il voto di almeno la metà dei suoi rappresentanti designati dalle imprese appartenenti alle Unioni dei Produttori e degli Editori e Distributori Cinematografici, può deliberare una mozione di sfiducia del Presidente che si rendesse responsabile nel corso del mandato di gravi comportamenti lesivi degli interessi e dell'immagine dell'ANICA, disponendone la revoca, previa delibera – in caso di revoca per gravi motivi - del Collegio dei Proviviri

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro un mese dal Vicepresidente Vicario o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano di età.

Art. 21 - Vicepresidente Vicario e Vicepresidenti

Il Presidente propone al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto dell'Assemblea la nomina di un Vicepresidente Vicario individuato tra i componenti del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale decide sulla proposta del Presidente a maggioranza semplice dei voti espressi.

Il Vicepresidente Vicario collabora con il Presidente ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

I Presidenti delle Unioni, che non ricoprono già la carica di Vicepresidente Vicario, sono Vicepresidenti dell'ANICA di diritto e possono ricevere dal Presidente deleghe per il compimento di determinati atti. Essi, in ordine di età, svolgono funzioni rappresentative dell'Associazione in mancanza del Presidente o del Vicepresidente Vicario.

I Vicepresidenti durano in carica un quadriennio ed il loro mandato è rinnovabile per non più di otto anni consecutivi.

Art. 22 – Consiglio Generale

Oltre che dal Presidente, il Consiglio Generale è composto da:

- un numero di rappresentanti dell'Unione Produttori, compreso il suo presidente, pari a 7 se l'Unione è composta da almeno sette imprese associate, o pari a 9 se il numero delle imprese associate dell'Unione è di almeno 10, o pari a 11 se il numero delle imprese associate dell'Unione è di almeno 14, designati dalle imprese associate appartenenti a detta Unione;
- un numero di rappresentanti dell'Unione Editori e Distributori Cinematografici, compreso il suo presidente, pari a 7 se l'Unione è composta da almeno sette imprese associate, o pari a 9 se il numero delle imprese associate dell'Unione è di almeno 10, o pari a 11 se il numero delle imprese associate dell'Unione è di almeno 14, designati dalle imprese associate appartenenti a detta Unione;
- 7 rappresentanti dell'Unione Imprese Tecniche, ovvero 3 rappresentanti se il numero delle imprese associate all'Unione è inferiore a 14, compreso il suo presidente, designati dalle imprese associate appartenenti a detta Unione;
- 2 rappresentanti per ogni Unione ordinaria ovvero 1 rappresentante se il numero delle imprese associate all'Unione è inferiore a 14, compreso il suo presidente, designati dalle imprese associate appartenenti a ciascuna delle Unioni ordinarie;
- 1 rappresentante per ogni associazione e impresa aderente che abbia ottenuto il diritto di voto dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale, qualora particolari esigenze lo richiedano a seguito della istituzione di nuove Unioni, con delibera adottata da almeno 2/3 dei suoi componenti, può modificare la propria composizione indicando una rappresentanza numerica delle Unioni al proprio interno diversa da quella indicata dai commi precedenti, nel rispetto della maggioranza numerica complessiva del numero di componenti designati dalle Unioni Costituenti.

In ogni caso il numero dei componenti del Consiglio Generale non potrà essere inferiore a 1/10 del numero totale degli associati con diritto di voto.

Art. 23 – Durata del Consiglio Generale

I componenti del Consiglio Generale restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di dodici anni consecutivi.

Entro un mese dalla scadenza, le Unioni provvedono alla ricostituzione del Consiglio Generale mediante designazione dei propri rappresentanti da comunicarsi al Presidente.

Eventuali omissioni o ritardi nelle nomine dei componenti del Consiglio Generale non impediscono la piena operatività del Consiglio Generale con i componenti ritualmente designati o con quelli in corso di sostituzione.

Non sono rieleggibili coloro che, avendo ricoperto la carica di componente di Consiglio Generale nel quadriennio precedente, siano stati assenti ingiustificati ad almeno metà delle riunioni indette nel corso del loro mandato.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni del Consiglio Generale per cinque volte consecutive o comunque non abbiano partecipato a più della metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Ove nel corso del mandato venga a mancare un componente elettivo, egli è sostituito dall'Unione di riferimento e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Generale.

Qualora nel corso del mandato un componente del Consiglio Generale cessi il suo rapporto con l'impresa associata che rappresenta, per qualsiasi ragione, la stessa impresa provvede, dandone comunicazione al Presidente, alla designazione diretta di un suo sostituto, il quale prosegue nel mandato del suo predecessore fino alla scadenza del Consiglio Generale.

Qualora il mandato del Consiglio Generale scadesse 6 (sei) mesi prima o dopo la scadenza del mandato del Presidente, la composizione del Consiglio Generale sarà prorogata di almeno 6 (sei) mesi in modo tale da evitare l'elezione di entrambi gli organi nella stessa tornata.

Art. 24 – Attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale dell'ANICA.

Il Consiglio Generale:

- a) delibera l'ammissione all'ANICA delle imprese che ne facciano richiesta e ne decide l'esclusione per le cause previste dallo Statuto;
- b) delibera l'ammissione e l'esclusione delle associazioni e delle imprese aderenti e ne determina le condizioni e la durata dell'affiliazione e l'eventuale attribuzione del diritto di voto;

- c) nomina la commissione di designazione per le candidature alla carica di Presidente;
- d) propone all'Assemblea il Presidente dell'ANICA;
- e) delibera la sfiducia del Presidente con le modalità previste dallo Statuto;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Vicepresidente Vicario;
- g) attribuisce a singoli associati determinati compiti da svolgere secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Generale stesso o su proposta del Consiglio di Presidenza e comunque di concerto con gli organi associativi;
- h) approva gli indirizzi generali ed il programma di attività del Presidente;
- i) delibera l'articolazione per Comitati dell'ANICA, istituisce le Unioni Ordinarie e individua i criteri per l'appartenenza delle imprese alle diverse categorie del Settore, tenendo conto del Regolamento di Adesione;
- j) delibera e regola la partecipazione dell'ANICA a società commerciali e ne designa, su proposta del Consiglio di Presidenza, i componenti degli organi amministrativi e di controllo;
- k) formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del Settore, nonché per l'erogazione delle prestazioni dell'ANICA, anche istituendo, in Italia e all'estero, delegazioni o uffici e definendone funzioni e competenze;
- l) approva il bilancio preventivo annuale ed approva la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, determinando il contributo minimo fisso e la misura di quello eventualmente proporzionale dovuti dalle imprese associate e dalle associazioni aderenti;
- m) convoca l'Assemblea fissando gli argomenti da trattare e propone alla stessa le modifiche statutarie;
- n) adotta il Regolamento di Adesione dell'ANICA e sue eventuali modifiche e approva i regolamenti delle Unioni, proponendo eventuali modifiche;
- o) delibera quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi associativi e su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- p) delibera la decadenza o la sospensione dalle cariche sociali;
- q) delibera il deferimento al Collegio dei Probiviri delle imprese associate e dei loro rappresentanti che si siano resi responsabili di violazioni statutarie.

Art. 25 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce indicativamente almeno una volta ogni trimestre e, in via straordinaria, quando lo disponga il Presidente, ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri o ne faccia richiesta almeno una Unione Costituente.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente o in caso di suo comprovato impedimento, dal Vicepresidente Vicario, con lettera raccomandata o e-mail con conferma di lettura inviati almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza motivata potrà essere convocata con e-mail o telegramma inviato almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente dell'ANICA, o dal Vicepresidente Vicario o, in mancanza, dal più anziano di età dei presidenti delle Unioni.

Le adunanze sono valide con la presenza, senza possibilità di delega, di almeno la metà dei componenti in carica e le deliberazioni, salvo diversa disposizione dello Statuto, sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazioni sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Generale constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che viene nominato dal Consiglio Generale stesso anche fuori dal proprio seno.

I componenti del Consiglio Generale possono partecipare alle riunioni in tele-videoconferenza, a eccezione delle riunioni che prevedano votazioni a scrutinio segreto.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano il Segretario Generale dell'ANICA, il quale non ha diritto di voto a meno che non sia anche componente del Consiglio Generale, nonché, senza diritto di voto, i Revisori Legali e, se invitati in base all'ordine del giorno e per le materie di rispettiva competenza, i responsabili di aree di lavoro interne all'ANICA o suoi consulenti ed esperti.

Partecipano altresì, con funzione consultiva, i legali rappresentanti delle società previste dall'art. 12.

Art. 26 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dei seguenti componenti di diritto, che ne fanno parte fino a che dura la loro carica:

- Presidente;
- Vicepresidente Vicario;
- Vicepresidenti;
- Presidenti delle Associazioni aderenti;

Partecipano al Consiglio di Presidenza, con funzione consultiva, i presidenti e/o gli amministratori delegati delle società controllate, se costituite, nonché, senza diritto di voto, i Revisori Legali e il Segretario Generale dell'ANICA e, ove convocati in base all'ordine del giorno e per le materie di rispettiva competenza, soggetti terzi su invito del Presidente, i responsabili di aree di lavoro interne all'ANICA o suoi consulenti ed esperti.

È invitato permanente del Consiglio di Presidenza l'ultimo Past President.

Art. 27 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza, fatte salve le funzioni attribuite dallo Statuto agli altri organi dell'associazione, è l'organo di amministrazione dell'ANICA.

Il Consiglio di Presidenza:

- a) formula proposte al Consiglio Generale;
- b) propone al Consiglio Generale l'articolazione per Comitati delle attività dell'ANICA e la formazione di Unioni Ordinarie;
- c) propone al Consiglio Generale il Regolamento di Adesione e le modifiche che si dovessero rendere necessarie;
- d) delibera l'organigramma e la struttura organizzativa dell'ANICA e delle sue controllate, stabilendo rapporti di lavoro e di collaborazione;
- e) verifica periodicamente la rispondenza delle singole aree e funzioni di attività ai compiti loro affidati e le risorse loro assegnate e interviene di conseguenza;
- f) nomina e revoca il Segretario Generale, e ne stabilisce i poteri e l'eventuale compenso;
- g) delibera la nomina e la revoca di altri dirigenti, nonché dei responsabili di aree di lavoro interne;
- h) propone al Consiglio Generale i nominativi per la nomina dei rappresentanti dell'ANICA negli organi delle società partecipate o controllate;

- i) propone al Consiglio Generale i rappresentanti dell'ANICA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni nel rispetto della rappresentatività di tutte le Unioni e secondo logiche di competenza; dovranno altresì essere considerati i criteri di diversità di genere e di rotazione;
- j) predispose il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali e le relative relazioni da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Generale;
- k) propone al Consiglio Generale le delibere sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione.

Art. 28 – Riunioni e delibere del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce sotto la presidenza del Presidente, ogni volta questi ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti, previo avviso di convocazione da inviarsi anche via e-mail almeno 24 ore prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e ora della riunione e una sommaria elencazione degli argomenti da trattare.

In caso di comprovato impedimento del Presidente, il Consiglio di Presidenza può essere convocato dal Vicepresidente Vicario, che lo presiede.

Le adunanze sono valide con la presenza, senza possibilità di delega, di almeno i 3/5 (tre quinti) dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

È consentita la partecipazione tramite tele-videoconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale viene nominato dal Consiglio di Presidenza stesso anche fuori del proprio seno.

Art. 29 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea, con periodicità quadriennale e in anno diverso da quello della nomina del Presidente, elegge a scrutinio segreto un Collegio di Probiviri, composto da 6 (sei) membri effettivi e due supplenti, di età superiore a 45 anni e di specchiata onorabilità, che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limitazioni.

I delegati in Assemblea possono esprimere fino a tre preferenze nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore a sette, e sono eletti membri effettivi i primi cinque candidati che, nell'ordine, abbiano riportato il maggior numero di voti, e membri supplenti i successivi due candidati in graduatoria.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

In caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi del Collegio, subentrano i membri supplenti in ordine di nomina.

La carica di componente effettivo del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica di altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'ANICA.

Qualora il mandato del Collegio dei Probiviri scadesse 6 (sei) mesi prima o dopo la scadenza del mandato del Presidente, la composizione del Collegio dei Probiviri sarà prorogata di almeno 6 (sei) mesi in modo tale da evitare la loro elezione insieme a quella del Presidente.

Art. 30 – Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Spetta ai Probiviri, su istanza delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le imprese associate o tra le stesse e l'ANICA o altre componenti del Settore, e che non si siano potute definire bonariamente. Spettano al Collegio dei Probiviri gli altri poteri indicati dal presente Statuto e la definizione dell'elenco dei cinque candidati per la nomina del terzo membro della Commissione di designazione come previsto al precedente art. 19.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri effettivi eletti dall'Assemblea, eventualmente integrati nel numero dai supplenti.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri effettivi con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra gli altri Probiviri effettivi eletti dall'Assemblea. Il Presidente del collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori confindustriali.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 90 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'ANICA entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia a esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

È fatta salva la facoltà delle imprese associate di devolvere le controversie tra loro agli organi arbitrali o di conciliazione istituiti dall'ANICA.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri effettivi eletti dall'Assemblea, eventualmente integrati nel numero dai supplenti, designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri, sia effettivi che supplenti, eletti dall'Assemblea e convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 31 – Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre revisori effettivi eletti per un quadriennio dall'Assemblea che elegge il Presidente dell'ANICA e possono essere rieletti senza limitazioni.

L'Assemblea elegge anche due revisori supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei revisori effettivi.

Sia i revisori effettivi che quelli supplenti debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 da almeno 5 anni.

Il Collegio dei Revisori Legali nomina un proprio presidente, ed esercita il controllo sull'amministrazione dei fondi associativi e sulla gestione economico dell'ANICA, e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

Ai revisori effettivi spetta un compenso nella misura deliberata dall'Assemblea.

Qualora il mandato del Collegio dei Revisori Legali scadesse 6 (sei) mesi prima o dopo la scadenza del mandato del Presidente, la composizione del Collegio dei Revisori Legali sarà prorogata di almeno 6 (sei) mesi in modo tale da evitare la loro elezione insieme a quella del Presidente.

Art. 32 – Eleggibilità, durata, decadenza e sospensione dalle cariche

Salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente, possono essere eletti o nominati alle cariche sociali dell'ANICA e possono essere delegati all'Assemblea, i legali rappresentanti, gli amministratori, procuratori o dirigenti con poteri delle imprese associate che siano in regola con i contributi associativi.

Criteri conformi debbono essere previsti dai regolamenti delle Unioni.

Alla carica di Probiviro o Revisore Legale possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, purché siano in possesso dei requisiti previsti per dette cariche.

Se non disposto diversamente dallo Statuto, tutte le cariche sociali di durata quadriennale cessano al termine del quarto esercizio sociale successivo alla nomina e, se non disposto diversamente dallo Statuto, al loro rinnovo deve provvedersi entro quattro mesi dalla scadenza. Le cariche ricoperte per un periodo superiore alla metà del quadriennio, si considerano ricoperte per l'intero mandato.

Salvo diversa disposizione dello Statuto, decadono dalle cariche sociali coloro che perdono i requisiti e coloro che non partecipano, senza giustificato motivo, per cinque riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte o non partecipano a più della metà delle riunioni indette in un anno solare dall'organo di cui fanno parte.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale altresì, in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi contributivi da parte delle imprese associate i cui rappresentanti o delegati ricoprono cariche sociali, dichiara la sospensione o la decadenza dalla carica di detti rappresentanti e adotta i provvedimenti conseguenti ritenuti più opportuni.

La decadenza o la sospensione dalle cariche sociali comporta l'automatica revoca di eventuali incarichi attribuiti alle persone dichiarate decadute o sospese.

Salvo quanto disposto per i Revisori Legali, le cariche sociali sono gratuite. L'Assemblea può deliberare un compenso per il Presidente, per i componenti del Collegio dei revisori ed un rimborso spese per i Probiviri.

Art. 33 - Comitati

L'attività dell'ANICA si articola in Comitati in conformità con quanto deliberato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, sulla base dell'evoluzione delle esigenze del Settore.

Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, può chiamare a farne parte anche esperti esterni.

Art. 34 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Presidenza e coadiuva il Presidente e gli altri organi dell'ANICA, coordinando l'ufficio di segreteria e le attività istituzionali e di comunicazione; curando la condivisione delle informazioni, l'organizzazione delle attività e delle funzioni interne; verificando e supervisionando il rispetto delle procedure, anche con riferimento alle informazioni riferite all'area economico-gestionale dell'associazione e delle società partecipate ed esercitando le altre funzioni ad esso attribuite dal Consiglio di Presidenza.

Formula proposte per il Consiglio di Presidenza sull'organizzazione e il funzionamento dell'ANICA, cura la preparazione per il Consiglio Generale della documentazione inerente all'iscrizione, alla sospensione o all'esclusione di un'impresa associata.

Coordina la riscossione dei contributi associativi e ne informa periodicamente il Consiglio di Presidenza e la verbalizzazione delle riunioni degli organi dell'associazione, se non diversamente disposto dal Presidente o dallo Statuto.

Cura la tenuta dei libri verbali e di ogni atto e documento di rilievo per la vita corrente dell'Associazione e per la sua storia, reputazione e visibilità, nonché la conservazione, la corretta catalogazione e archiviazione fisica e digitale e la collocazione nella sede più appropriata, con possibilità di consultazione anche a scopi di studio e ricerca.

TITOLO IV

IL FONDO COMUNE, IL BILANCIO PREVENTIVO E IL BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 35 - Fondo comune

Il Fondo comune dell'ANICA è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi corrisposti a qualsiasi titolo;
- b) dagli avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari, e dai relativi proventi;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni a suo favore a qualsiasi titolo;
- e) dagli utili rivenienti dalle eventuali società partecipate e controllate.

Il Consiglio Generale stabilisce le direttive per le spese e, in genere, per la gestione ordinaria del fondo comune.

Art. 36 – Esercizio finanziario e bilancio preventivo

L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Presidenza unitamente a una relazione sulle previsioni della gestione, è costituito da stato patrimoniale, rendiconto economico e rendiconto finanziario, ed è approvato dal Consiglio Generale entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 37 - Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, rendiconto economico e rendiconto finanziario è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Consiglio Generale e a quella del Collegio dei Revisori Legali, entro il 30 giugno di ciascun anno o entro il 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio consuntivo approvato è trasmesso a Confindustria.

Per la deliberazione del Consiglio Generale, al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Presidenza sono allegati i bilanci e relative relazioni delle società partecipate e controllate, nonché una relazione del Presidente che dà conto dell'andamento complessivo dell'ANICA, delle società partecipate e controllate.

Il Consiglio Generale deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori Legali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo dell'ANICA e quelli delle società da essa controllate sono soggetti al controllo contabile da parte del Collegio dei Revisori Legali, e sono corredati da relazioni di certificazione.

Il bilancio consuntivo e gli allegati devono restare depositati in copia presso la sede dell'ANICA durante i sette giorni che precedono l'Assemblea, affinché le imprese associate possano prenderne visione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO V

LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E LO SCIoglIMENTO DELL'ANICA

Art. 38 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, con la presenza di almeno metà dei delegati delle imprese associate che compongono le Unioni Costituenti e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

Le imprese associate rappresentate da delegati in assemblea che siano dissenzienti rispetto alle modificazioni adottate, hanno diritto di recedere dall'associazione dandone comunicazione con lettera raccomandata inviata al Presidente entro trenta giorni dalla data della delibera.

Le imprese associate, che non abbiano espresso direttamente delegati in assemblea, possono manifestare il loro dissenso e recedere dall'associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata inviata al Presidente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione delle modificazioni statutarie adottate.

Art. 39 - Scioglimento dell'ANICA

Lo scioglimento dell'ANICA è deliberato dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 dei delegati delle imprese associate che compongono le Unioni Costituenti e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un collegio di liquidatori, composto di almeno tre membri, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, ad istituzioni di assistenza, beneficenza, istruzione che operino in favore delle categorie del settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tale destinazione non può essere oggetto di modificazioni statutarie.

Art. 40 - Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore:

- le Unioni Costituenti e le Unioni Ordinarie eleggono i propri Presidenti, nonché Vicepresidenti dell'Associazione;
- le Unioni Costituenti e le Unioni Ordinarie eleggono i propri membri nel Consiglio di Presidenza e i propri delegati in Assemblea;

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore è convocato il Consiglio Generale nuovamente costituito, che:

- adotta il Regolamento di Adesione e delibera i contributi associativi ordinari e straordinari;
- approva i Regolamenti delle Unioni;
- delibera sulla proposta di Vicepresidente Vicario da parte del Presidente;
- delibera sulle richieste di adesione delle Associazioni e delle imprese aderenti e ne determina le condizioni di adesione, la durata e l'eventuale riconoscimento del diritto di voto.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Presidente in carica ne coordina l'attuazione fino al termine del mandato in corso. Alla scadenza del mandato, al Presidente si applicano le previsioni del presente Statuto.

I Vicepresidenti i membri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto terminano automaticamente i loro incarichi e, indipendentemente dalla scadenza precedentemente prevista dal loro mandato.

Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori Legali, indipendentemente dalle scadenze previste dal loro precedente mandato, restano in carica per un anno a far data dalla prima convocazione del Consiglio Generale nuovamente costituito.

Art. 41 – Rinvio

Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice civile ed al Regolamento unico per il sistema di Confindustria come aggiornato al 26 giugno 2020 ed ai principi generali di Confindustria.